



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 22 del 12/02/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 dicembre 2012, n. 3056

D.G.R. n. 315 del 9.2.2010. Contratto di servizio sottoscritto con la società Trenitalia in data 25.2.2010. Ratifica "atto integrativo e sostitutivo dell'allegato 4 bis".

L'Assessore alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità, Guglielmo Minervini, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile A.P. Trasporti e Infrastrutture ferroviari, confermata dal Dirigente dell'Ufficio Servizi di Trasporto e dal Dirigente del Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 315 del 9.2.2010 la Giunta regionale ha approvato, un nuovo schema di contratto da sottoscrivere con la società Trenitalia per i servizi di trasporto ferroviario ex art. 9 del d.lgs. 422/97, con validità di sei anni dall'1.1.2010 al 31.12.2015, rinnovabile per altri sei, contratto sottoscritto in data 25 febbraio 2010.

L'art. 13 (sistema tariffario) del suddetto contratto di servizio prevede, al punto 4, che "La Regione riconosce a Trenitalia la compensazione per i mancati introiti tariffari derivanti da agevolazioni o titoli di gratuità stabiliti dalle normative vigenti o da quelle successive eventualmente emanate nonché dagli allegati n. 4, sezione D, e n. 4 bis."

In data 2.4.2012 veniva sottoscritto "Atto integrativo e sostitutivo dell'allegato 4 bis (estensione ai treni regionali della validità degli abbonamenti mensili AV, ES, ES city ed /C) del contratto di servizio del 24/2/2010 Rep 11405 tra Regione Puglia e Trenitalia S.p.A. per l'estensione ai treni regionali della validità degli abbonamenti mensili AV, FB ed /C".

Detto atto integrativo prevede, al punto 5, l'impegno della Regione di riconoscere, per il trimestre gennaio-marzo 2012, il 5% degli introiti degli abbonamenti mensili AV, FB e IC acquistati con "estensione regionale" mediante compensazione con le detrazioni per sciopero riferite all'anno 2012 (art. 10 del vigente contratto di servizio); nel mentre, per il periodo 1 aprile - 31 dicembre 2012, la regione si impegna a corrispondere a Trenitalia un importo massimo pari a euro 200.000,00.

In relazione a quanto sopra, considerato che con deliberazione n. 2811/2012, si è provveduto ad introitare sul bilancio regionale le somme trasferite dello Stato per i servizi di tpl, e che le stesse sono state imputate sul corrispondente capitolo di bilancio per la corresponsione del corrispettivo di esercizio, che per l'anno in corso ammonta ad euro 54.908.345,00, dovuto alla società Trenitalia per il servizio di trasporto ferroviario ed automobilistico sostitutivo.

Considerato altresì, che il suddetto contratto, disciplina, tra l'altro, all'ad. 12 (Rendicontazione delle percorrenze e modalità per il conguaglio del corrispettivo) - tempi e modalità per la determinazione del conguaglio del corrispettivo riferito all'anno precedente spettante alla società Trenitalia e che lo stesso articolo 12 prevede che la Regione e Trenitalia determinano in contraddittorio il conguaglio del

corrispettivo di che trattasi, si propone di ratificare il succitato “Atto Integrativo” sottoscritto tra Regione e società Trenitalia e di compensare l'onere nello stesso previsto in sede determinazione del conguaglio del corrispettivo per l'esercizio 2012,

#### COPERTURA FINANZIARIA

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrate che di spesa e dalla stessa non deriva onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, evidenziando che il presente procedimento amministrativo rientra nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. n° 7/1997, art. 4 - c. 4/lett. K).

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal  
A voti espressi nelle forme di legge

#### DELIBERA

Per quanto riportato in narrativa

- di ratificare l' "Atto integrativo e sostitutivo dell'allegato 4 bis (estensione ai treni regionali della validità degli abbonamenti mensili AV, ES, ES city ed IC) del contratto di servizio del 24/2/2010 Rep 11405 tra Regione Puglia e Trenitalia S.p.A per l'estensione ai treni regionali della validità degli abbonamenti mensili AV, F8 ed /C" sottoscritto in data 2.4.2012 tra Regione e società Trenitalia, in attuazione di quanto previsto negli allegati n. 4, del contratto di servizio approvato con DGR n. 315/2010;
- di compensare l'onere previsto nell' "Atto Integrativo" di cui al punto 1) in sede di determinazione del conguaglio del corrispettivo per l'esercizio 2012;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Avv.Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola